

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del...

AVAMPROGETTO

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4 capoverso 3 e 16 capoverso 7 della legge federale del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici (LIE),

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 6 e 6a l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con l'espressione «UFE».

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

- b. impianti di produzione di energia con una potenza di oltre 30 kVA collegati a una rete di distribuzione;

Art. 1a In generale

¹ Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

² Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i cinque chilometri;

RS ...

¹ RS 734.25

² RS 734.0

- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999³ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

³ La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;
- b. in caso di spostamento del tracciato della linea, i conflitti di utilizzazione possono essere prevedibilmente risolti nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani;
- c. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- d. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

⁴ Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

⁵ L'UFE conduce la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Informazioni preliminari e preparazione della procedura del piano settoriale

¹ Il richiedente informa tempestivamente l'UFE del suo progetto. Le informazioni fornite sono inserite nel piano settoriale.

² Non appena viene a conoscenza del progetto, l'UFE conclude un accordo di cooperazione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), i Cantoni interessati e il richiedente. L'accordo definisce:

- a. un calendario per la determinazione di un territorio per possibili corridoi (territorio oggetto di pianificazione) e i relativi obiettivi;
- b. le competenze per l'organizzazione delle singole fasi della procedura;
- c. il coinvolgimento dei Comuni.

³ Il richiedente presenta all'UFE i documenti relativi ai possibili tracciati di corridoi di fattibilità. Da tali documenti deve risultare che il richiedente ha individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

⁴ L'UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio (CAT) affinché presentino un primo parere entro due mesi.

Art. 1c Coordinamento territoriale e dato acquisito

¹ Dopo la ricezione dei pareri, l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati con una persona ciascuno i seguenti enti ed organizzazioni:

- a. l'ARE;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom);
- d. l'Ispettorato;
- e. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
- f. il richiedente;
- g. i Cantoni coinvolti;
- h. eventualmente altri Uffici federali.

² L'UFE può organizzare entro due mesi un'ispezione del territorio oggetto di pianificazione proposto per la realizzazione del tracciato di un corridoio di fattibilità con il gruppo di accompagnamento.

³ Sulla base di una considerazione complessiva, il gruppo di accompagnamento raccomanda la determinazione di dato acquisito su un territorio oggetto di pianificazione sufficientemente ampio da permettere al richiedente di elaborare diverse varianti di corridoio.

⁴ L'UFE conduce la procedura di audizione e consultazione ai sensi dell'articolo 19 dell'Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio⁴ (OPT) e chiede al Consiglio federale di determinare il territorio oggetto di pianificazione quale "dato acquisito".

Art. 1d Determinazione del corridoio di fattibilità

¹ In collaborazione con il Cantone, il richiedente elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE i documenti necessari. L'UFE emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli nonché uno schema per la valutazione delle varianti di corridoio.

² Entro 30 giorni dalla ricezione, l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento, che formula entro tre mesi una raccomandazione per la determinazione del corridoio di fattibilità.

³ Entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa, l'UFE avvia una procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT.

⁴ Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli Uffici, la determinazione del corridoio di fattibilità viene chiesta:

- a. dal Dipartimento al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;

- b. dall'UFE al Dipartimento nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ I documenti della domanda da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il progetto, in particolare indicazioni su:

- a. possessore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;

Art. 6, rubrica

Procedura condotta dall'UFE.

Art. 6a

Abrogato

Art. 8, rubrica e nonché cpv. 2

Termini di trattazione per l'Ispettorato

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da allegare alla domanda da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8a Termini di trattazione per l'UFE

¹ Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i seguenti termini:

- a. un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;
- c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da allegare alla domanda da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8b Sospensione

Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, rielaborare varianti di progetto o condurre trattative con

autorità e opposenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.

Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti

¹ I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d'approvazione dei piani.

² Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- a. la sostituzione di viti, puntelli, interruttori, trasformatori e piloni dello stesso tipo;
- b. i lavori di pittura ai piloni;
- c. le riparazioni di edifici, che contengono trasformatori.

Art. 10 cpv. 1

¹ Una volta approvati i piani, può essere autorizzato l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché

- a. non vi siano opposizioni pendenti;
- b. il Cantone interessato e i servizi competenti della Confederazione non abbiano sollevato obiezioni;
- c. l'inizio dei lavori non comporti modifiche difficilmente reversibili.

Art. 17a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Gli articoli 1b – 1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti indicati all'articolo 1b capoverso 3 vengono inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1992⁵ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 7 cpv. 5

⁵ Per le persone con domicilio o sede all'estero, l'Ispettorato può richiedere un anticipo delle spese per attività soggette a tassazione.

⁵ RS 734.24

Art. 8 cpv. 1, 4 e 7

¹ Le tasse per l'approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell'impianto:

- | | | | |
|----|--------|------------------|--|
| a. | fino a | 100 000 franchi | 385 franchi + 15 ‰ dei costi di costruzione; |
| b. | fino a | 1 000 000 di fr. | 1585 franchi + 3,0 ‰ dei costi di costruzione; |
| c. | fino a | 2 000 000 di fr. | 3785 franchi + 0,8 ‰ dei costi di costruzione; |
| d. | fino a | 3 000 000 di fr. | 4185 franchi + 0,6 ‰ dei costi di costruzione; |
| e. | oltre | 3 000 000 di fr. | 2,0 ‰ dei costi di costruzione. |

⁴ Il richiedente allega al progetto una stima del valore dell'impianto. L'Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione.

⁷ Per i progetti respinti o stralciati, la tassa è calcolata in funzione del dispendio effettivo.

Art. 9 cpv. 1

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato.

2. Ordinanza del 7 novembre 2001⁶ sugli impianti elettrici a bassa tensione

Allegato n. 2 lett. c n. 11 e 4

2. Installazioni di impianti elettrici che sottostanno al controllo di un organo indipendente rispetto al realizzatore dell'installazione:
 - c. Sottostanno a un controllo ogni 10 anni:
 11. gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c;
4. Gli impianti di produzione in proprio con o senza un collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali l'impianto è collegato.

⁶ RS 734.27

**3. Ordinanza del 2 febbraio 2000⁷ sulla procedura
d'approvazione dei piani di impianti ferroviari**

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).

**4. Ordinanza del 19 ottobre 1988⁸ concernente l'esame
dell'impatto sull'ambiente**

Art. 12b cpv. 2

² L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti secondo il n. 22.2 dell'Allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

⁷ RS 742.142.1

⁸ RS 814.011

